

REGOLAMENTO (CE) N. 2703/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 1489/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2490/95⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione, diversi dai titoli nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che, in seguito alla notifica delle statistiche delle esportazioni della Grecia, occorre procedere ad una nuova ripartizione dei quantitativi comunitari di arance previsti dagli allegati del regolamento suddetto;

considerando che, sulla base delle prospettive di esportazione di mele, è opportuno ridistribuire i quantitativi di mele previsti per i periodi a venire;

considerando che è utile precisare le date di presentazione delle domande per ciascun periodo di rilascio dei titoli con fissazione anticipata della restituzione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dalregolamento (CE) n. 2702/95⁽⁶⁾, prevede in base a quali elementi sono fissati i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'esportazione; che per motivi di trasparenza è necessario fornire agli operatori un quadro aggiornato della situazione per quanto riguarda tali quantitativi;

considerando che è parimenti opportuno prevedere fin d'ora l'apertura di un contingente di uve da tavola di volume equivalente ai quantitativi precedentemente non utilizzati;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1489/95 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1995.

*Per la Commissione***Franz FISCHLER***Membro della Commissione*⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.⁽⁶⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.